

**STATUTO**  
**GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO**  
**LENTI E VELOCI**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

1. È costituita l'Associazione denominata "Gruppo Sportivo Dilettantistico Lenti e Veloci".
2. L'Associazione ha sede in Laghetti di Egna.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 – SCOPO**

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica, apartitica e aconfessionale e svolge attività di promozione e utilità sociale a beneficio dei propri soci e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci. Essa persegue una vita associativa a carattere volontario, con finalità sportive, ricreative e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
2. L'associazione si propone di:
  - a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
  - b) organizzare manifestazioni sportive;
  - c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  - d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare e manifestazioni di diverse discipline sportive;
  - e) organizzare e promuovere attività culturali e artistiche;
  - f) organizzare attività ricreative.
3. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 3 – SOCI**

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, accettando lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo al raggiungimento degli stessi.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
  - ⑩ soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
  - ⑩ soci ordinari: coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
  - ⑩ soci atleti: coloro che partecipano alle attività sportive amatoriale e agonistiche;

- ⑩ soci benemeriti: coloro che, oltre al pagamento della quota associativa ordinaria, versano all'Associazione, a titolo di liberalità, una somma di denaro non inferiore all'ammontare stabilito con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- ⑩ soci onorari: coloro che, per particolari meriti, vengono nominati *ad honorem* dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

4. Tutti i soci svolgono le loro attività in modo gratuito e volontario; il rimborso spese è possibile per le sole spese effettivamente sostenute.

#### **ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Coloro i quali intendano essere ammessi nell'Associazione devono farne richiesta, compilando un apposito modulo, al Consiglio Direttivo. L'acquisto della qualifica di socio è subordinato all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, nonché al regolare versamento della quota associativa. In caso di diniego alla domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve darne tempestiva comunicazione scritta e motivata al richiedente, che ha diritto di far riesaminare la propria domanda alla successiva Assemblea.
2. Con la presentazione della domanda di ammissione, i richiedenti accettano il presente Statuto e si impegnano a osservare tutti i doveri cui sono tenuti i soci.
3. Nel caso di richiedente minorenni o interdetto, la relativa domanda di ammissione deve essere sottoscritta dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o dal tutore.

#### **ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. In particolare, tutti i soci hanno diritto di:
  - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) frequentare i locali e gli impianti sociali;
  - c) partecipare alla vita associativa.
2. Tutti i soci sono tenuti a:
  - a) difendere il buon nome dell'Associazione;
  - b) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
  - c) rispettare le regole dettate dalle Federazioni od organismi sportivi nazionali, ai quali l'Associazione aderisce;
  - d) versare puntualmente la quota associativa annuale.
3. I soci minorenni o interdetti sono rappresentati a tutti gli effetti dai loro rappresentanti legali.

#### **ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

1. La qualità di socio viene meno:
  - a) per morte del socio;
  - b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine di due mesi

dalla scadenza dell'esercizio sociale;

- c) per recesso volontario, da comunicarsi in qualsiasi momento per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio sia responsabile di gravi inadempienze o possa arrecare serio pregiudizio all'Associazione; il socio escluso può chiedere di essere sentito alla successiva Assemblea per il riesame della sua posizione e la revoca dell'espulsione.

2. In caso di perdita della qualità di socio, la quota associativa non verrà, neanche in parte, restituita. È comunque escluso qualsiasi diritto dei soci cessati sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 7 – RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della proprie attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai fondi costituiti con le entrate dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

## **ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale, che deve essere accompagnato dalla rendicontazione dell'attività sociale svolta. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili relativi all'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I documenti contabili devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che

precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

3. All'Associazione è espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 9 – ORGANI**

1. Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Coloro che le ricoprono hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

## **ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci con indicazione degli argomenti da trattare.

3. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la definizione dell'indirizzo generale dell'attività associativa;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- d) l'approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo;
- e) la deliberazione su tutte le materie che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) l'approvazione di regolamenti;
- g) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto;
- h) la deliberazione circa lo scioglimento dell'Associazione.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre a specificare il luogo ove si terrà l'Assemblea (di regola presso la sede sociale o comunque nel territorio del Comune dove si trova la sede sociale) e la data e l'ora della prima convocazione, nonché dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno 24

(ventiquattro) ore dopo la prima.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

6. Per la modifica dello Statuto e per l'approvazione di regolamenti è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione e di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione. Per la deliberazione circa lo scioglimento dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

7. Ciascun socio in regola con i pagamenti dei contributi associativi ha inderogabilmente diritto a un solo voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

#### **ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque, sette, nove o undici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni.

2. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e un Tesoriere. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere assunte dalla medesima persona.

3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di venir meno di uno o più membri prima della loro naturale scadenza, essi vengono sostituiti per cooptazione dagli altri, purché resti in carica la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e dev'essere convocata senza indugio l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, anche informalmente, mediante avviso ai singoli componenti almeno tre giorni prima della data di riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) la deliberazione sulle domande di ammissione dei soci;
- b) la redazione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- c) l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- d) la redazione di regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) la determinazione della quota associativa annuale;
- f) la nomina di eventuali istruttori;
- g) la deliberazione circa l'espulsione dei soci;

- h) l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il perseguimento delle finalità associative, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo può nominare comitati e commissioni composti da almeno tre soci (anche facenti parte del Consiglio stesso), ai quali conferire i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidato.

## **ART. 12 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- b) provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni, oltre ad espletare funzioni sue proprie di propulsore dell'attività dell'Associazione;
- c) fissa i giorni delle adunanze del Consiglio direttivo, stilando l'ordine del giorno e dirigendo i lavori e le discussioni;
- d) può compiere, in caso di urgenza, ogni atto per la tutela degli interessi dell'Associazione, salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) ha il potere di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di ogni tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione intrattiene rapporti.

## **ART. 13 – VICEPRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, il quale, nell'ambito delle proprie mansioni, può attribuirgli delega per l'esecuzione di specifici incarichi.

2. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

## **ART. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE**

1. Il Segretario:

- a) assiste alle adunanze degli organi dell'Associazione redigendone i verbali;
- b) cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi dell'Associazione;
- c) tiene e aggiorna il libro dei soci e i libri delle delibere degli organi sociali;
- d) si occupa della corrispondenza e dell'archivio;
- e) cura i contatti con i soci.
- f) svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere:

- a) cura i beni e il patrimonio dell'Associazione in base alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- b) è responsabile della cassa dell'Associazione;
- c) si occupa della predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- d) tiene aggiornati i registri e i libri contabili;
- e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

#### **ART. 15 – SEZIONI**

1. L'Associazione può costituire Sezioni esclusivamente sul territorio della Provincia di Bolzano per le finalità che riterrà più opportune per meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e l'Associazione, il Consiglio Direttivo o i membri di quest'ultimo, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere sottoposta a un tentativo preliminare di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

2. Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione, essa sarà devoluta alla cognizione di un collegio composto da tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati. Qualora una delle parti non nomini il proprio arbitro entro venti giorni dall'invito a farlo, l'arbitro mancante verrà designato dal Presidente del Tribunale di Bolzano su istanza della parte più diligente. Analogamente, in mancanza di accordo degli arbitri nominati dalle parti sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo verrà designato dal Presidente del Tribunale di Bolzano su istanza di uno degli arbitri.

3. Il collegio arbitrale, che avrà sede a Bolzano, deciderà ritualmente e secondo diritto.

#### **ART. 17 – SCIoglimento**

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di inerzia dell'Assemblea, a tale nomina provvede il Consiglio Direttivo.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto a fini di utilità sociale.

#### **ART. 18 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in Italia in materia di associazioni.